COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. (1819) 273

PRESIDENTE 273, 275, 276
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . . 273, 276
Agosta, *Relatore* 274
DOSI 274
CASTAGNO 274
FASANO 275
TROMBETTA 275
CERAVOLO 275, 276
BIAGGI NULLO 276

La seduta comincia alle 9,40.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. (1819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente il finanziamento a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale.

I colleghi ricorderanno quanto è stato dibattuto nell'ultima seduta dedicata all'argomento. Più volte, nel dopoguerra, è stato auspicato lo stanziamento di fondi per venire incontro a particolari situazioni aziendali.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Desidererei, a nome del Governo, fare alcune dichiarazioni preliminari.

Ho preso atto della discussione svoltasi precedentemente in questa Commissione, alla presenza del Sottosegretario Gatto. Sostanzialmente la situazione può ridursi alle seguenti considerazioni.

Il disegno di legge prevede uno stanziamento di cinque miliardi. Sono cinque miliardi già pronti, già ottenuti dal Tesoro, proprio per andare incontro ad alcune situazioni aziendali. Noi, pertanto, ci troviamo di fronte alla responsabilità di prendere oppure lasciare questi cinque miliardi.

Condivido molte delle osservazioni che sono state mosse in proposito. A chi andranno questi cinque miliardi? Sono pochi! Sarebbe meglio cinque miliardi all'anno! Tutte considerazioni, queste, che condivido, ma che ritengo possano essere oggetto di successivi interventi legislativi. Per ora, auspico un'immediata approvazione dell'attuale testo.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario consentono di riaprire la discussione generale che era stata chiusa nella precedente seduta.

AGOSTA, *Relatore*. Approfittando della circostanza vorrei aggiungere, a quanto già ebbi a dire, alcuni elementi.

Il regime di mercato comunitario sta comportando eccezionali esigenze per molte imprese industriali, talune delle quali stentano a mantenersi in attività per mancanza di mezzi sufficienti a realizzare l'indispensabile consolidamento e la riconversione. Appunto per la non disponibilità di considerevoli somme, difficili da reperire, la competizione con le industrie del M.E.C. si presenta, per esse, difficoltosa.

La concorrenza che minaccia le nostre industrie, le quali attraversano un momento particolarmente difficile e pertanto abbisognano di un intervento statale, è all'origine del presente disegno di legge che accoppia, alle esigenze prospettate, gli accorgimenti tecnico-economici idonei a tranquillizzarci sui criteri che verranno seguiti per la concessione dei finanziamenti.

DOSI. Vorrei qualche chiarimento rispetto ad un interrogativo che viene spontaneo. Lo scorso anno abbiamo approvato la legge 30 luglio 1959, n. 623, il cui contenuto è stato opportunamente richiamato nel corso della discussione sul bilancio dell'industria, che ha avuto luogo recentemente. Con detta legge si è data la possibilità alle medie e piccole aziende industriali di ottenere a condizioni sufficientemente vantaggiose del denaro per le necessità particolarmente impellenti in questo periodo di riconversione e sviluppo industriale.

Mi domando: perché si deve stabilire un fondo particolare, sia pure nella misura limitata di cinque miliardi, con una regolamentazione del tutto particolare e, quel che più mi lascia perplesso, con riferimento alle aziende prive della possibilità di offrire idonee garanzie? Si deve dedurre che stabiliamo un trattamento particolare per delle aziende che non sono in grado di offrire garanzie? Questo non mi sembra un concetto economicamente sano!

Vorrei che il relatore mi togliesse appunto queste perplessità e mi dicesse quale genesi ha avuto questo provvedimento; e perché queste norme non sono state contenute nella citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e s'è fatto ricorso ad una regolamentazione particolare.

CASTAGNO. Abbiamo già discusso ampiamente questo disegno di legge; tanto che abbiamo presentato una serie di emendamenti di piccola portata, ed alcuni più consistenti, e credo che sarebbe il caso di richiamare alla memoria dei colleghi la discussione allora svoltasi. Rivedendo i documenti di allora, riscontreremo alcune cose di cui è bene tener conto. In primo luogo, nella relazione che accompagna il disegno di legge, vi è un inciso con il quale il Governo dichiara: « ... sui fondi propri degli istituti autorizzati ad esercitare tali operazioni, e sono destinati prevalentemente a favorire il rilievo di industrie pericolanti da parte di imprenditori che abbiano adeguata capacità tecnica ed economica e che diano serio affidamento circa la futura condotta delle aziende stesse ».

A noi era parso che questa dizione potesse contenere, senza volontà del proponente, un pericolo di concentramento di rilievi di aziende da parte di grossi complessi industriali attraverso le solite manovre; per cui, invece di aiutare lo sviluppo di imprese industriali medie e piccole, si sarebbe arrivati a favorire il concentramento delle imprese. E questa è la prima delle osservazioni da noi fatte.

Noi abbiamo proposto un emendamento all'articolo 1, col quale si possono effettuare operazioni di finanziamento in favore di piccole e medie imprese industriali, aggiungendo: « ... anche temporaneamente inattive ». Mi ricordo che era stata fatta, qui, una vasta elencazione di aziende le quali, per l'impossibilità di ottenere del credito, si trovavano temporaneamente inattive e questo non per mancanza di programmi e mancanza di attrezzature, ma per una crisi dovuta unicamente a momentanee difficoltà creditizie di finanziamento.

Mi riferisco all'osservazione fatta dal collega Dosi sulla mancanza di garanzie idonee. Debbo dire che nonostante la legge 30 luglio 1959, n. 623, abbiamo ancora difficoltà per talune zone; sono stati indicati casi specifici in cui gli istituti di credito fanno difficoltà nel concedere i finanziamenti perché pretendono anche garanzie ipotecarie, ed in misura eccessiva rispetto alla copertura necessaria per costituire una garanzia reale e immediata. Ecco perché le « idonee garanzie » cui si è riferito il collega Dosi possono prestarsi ad un'interpretazione pessimistica.

Altro emendamento che noi abbiamo proposto, sempre all'articolo 1, è quello che riguarda l'esecuzione dei programmi di riconversione. Nella fase di sviluppo industriale nella quale ci troviamo oggi, il parlare di riconversione mi pare fuori luogo. Abbiamo – perciò – proposto la parola « ammodernamento ».

Un altro dubbio che avevamo allora espresso, e per il quale chiedevamo precisazioni, si riferisce all'articolo 2, dove vengono stabilite le condizioni alle quali potranno essere accordati i finanziamenti, ivi compresa la durata e la misura degli interessi. Il lasciare il giudizio su ogni singola pratica alla burocrazia ministeriale, e stabilire la durata degli interessi volta per volta, ci pareva assai pericoloso.

Questi, *grosso modo*, gli emendamenti che noi avevamo proposti. Nell'insieme, il fatto stesso che noi abbiamo proposto degli emendamenti significa che noi accettiamo il principio della legge, per cui riteniamo che una volta migliorata, la legge medesima possa essere approvata.

FASANO. Noi abbiamo sostenuto la necessità che le condizioni per i finanziamenti cui si riferisce questa legge fossero le medesime previste dalla legge già citata del 30 luglio 1959. Ci riferiamo particolarmente alle condizioni di favore praticate alle piccole e medie aziende. Riteniamo ancora che debba essere accettata la nostra proposta, fatta in sede di discussione sulla n. 623, relativamente alla composizione del comitato. Il nostro ordine del giorno, presentato in quella sede, ribadiva la necessità che nel comitato fossero le rappresentanze delle organizzazioni esistenti fra le piccole industrie, artigianato e cooperazione. In proposito abbiamo presentato alcuni emendamenti. Altri ci riserviamo di presentare questa mattina e riteniamo costituiscano le minime condizioni che possiamo chiedere per favorire le aziende cui la legge si riferisce.

TROMBETTA. Anche io sarei grato al relatore se egli, in sede di replica, volesse chiarire qualche dubbio che in me suscita la presentazione di questo disegno di legge. Anzitutto osservo che in relazione agli scopi della legge l'importo di 5 miliardi sembra inadeguato. Qui sorge una prima perplessità (montagna che partorisce il topolino) ed è dovuta alla sensazione che si ha d'una misura escogitata per determinate terapie: la qual cosa fa sorgere il dubbio che si voglia instaurare un principio nuovo, una legge da astanteria ospedaliera. Si tratta di un criterio nuovo che non credo possa essere lasciato passare così, attraverso una piccola legge che, se apparentemente innocua, comporta viceversa un principio molto grave ed importante che, certamente, potrebbe suscitare le aspettative di tutto il mondo economico con delle conseguenze che non possiamo valutare.

Altro aspetto che mi lascia perplesso è dovuto alla discriminazione che vien fatta con questa legge rispetto alla citata legge n. 623: non si chiedono praticamente garanzie, se non garanzie strettamente connesse agli impianti, mentre per quanto riguarda le scorte, l'utilizzo del finanziamento concesso può essere limitato solamente al 20 per cento. Il creare una discriminazione di questo genere, tra l'altro, avrebbe un significato poco producente nei confronti del mondo economico, il quale non potrebbe non chiederci come mai per talune aziende vien fatto un trattamento particolare e non è stato previsto un trattamento analogo per la n. 623, la cui pratica applicazione viene ostacolata dalla macchinosità e pesantezza delle garanzie che i criteri bancari esigono.

Un'altra osservazione: noto che non vien fatto alcun accenno alla procedura di accesso a questi cinque miliardi!

PRESIDENTE. C'è un rinvio alla n. 623!

TROMBETTA. Non per quanto riguarda le richieste! Pongo ancora una domanda, perché sono certo che quando questa legge uscirà sulla *Gazzetta Ufficiale* creerà delle aspettative, d'altra parte legittime, tra coloro che possono rientrare nell'orbita della n. 623 e che immediatamente l'abbandoneranno, vedendo in questa legge uno strumento attraverso il quale più rapidamente sarà possibile raggiungere lo scopo. Tutto il mondo economico, quindi, vorrà approfittare di questa legge per eliminare tutte le difficolta incontrate con la n. 623. Ed è questo, appunto, a lasciarmi perplesso per le considerazioni già esposte. Sarei veramente grato al relatore se potesse chiarire questo punto.

Per quanto concerne, infine, la preoccupazione di non perdere i cinque miliardi, potremmo superarla proponendo che i cinque miliardi vengano aggiunti a quelli già previsti per la n. 623, senza creare un trattamento discriminatorio.

CERAVOLO. Voglio fare una considerazione preliminare. Ci troviamo di fronte ad una legge particolare, non di ordinaria amministrazione, con la quale si viene a stanziare una cifra – neppure una gran cifra, ma una discreta cifra – dando mandato al Ministero dell'industria e ad un comitato che era stato nominato con altri criteri.

Faccio una prima proposta. Siccome la Commissione non può entrare nell'ordine di idee, piuttosto singolare, di richiedere cose che poi non possano essere accordate (si tratta di materia delicata!), la Commissione stessa ha tutto il diritto di assicurarsi, di essere

confortata sul modo col quale questi soldi verranno distribuiti. E questo perché una distribuzione alla cieca non possiamo accettarla! Dovremmo, perciò, discutere se il comitato possa avere questa prerogativa. Propongo di rinviare di qualche giorno la discussione di questa legge, anche perché (a me risulta sebbene non possa oggi documentarlo) alla base della legge medesima vi sono degli interessi già personificati (ho lasciato a Padova la documentazione relativa!). Anche per questo, quindi, pregherei di rinviare: se dovessimo entrare nel merito della legge dovrei dire alcune cose interessanti.

PRESIDENTE. Lei fa una proposta formale di rinvio?

Rinviare vuol dire, prima di tutto, rinviare a settembre. In secondo luogo, trattandosi d'una legge già più volte cominciata e rinviata, vorrebbe dire portare un'altra pietra alla sua sepoltura!

CERAVOLO. Noi del gruppo socialista possiamo impegnarci perché la legge venga ripresa in esame la mattina successiva alla formazione del nuovo Governo, se la cosa fosse possibile.

PRESIDENTE. Può essere sufficiente un rinvio a mercoledì prossimo?

Se si tratta di ponderare meglio e di reperire una ulteriore documentazione, ritengo di poter dar credito a simile argomento. Del tutto inaccettabile invece – me lo consenta il collega – l'argomento del cambiamento del Governo.

BIAGGI NULLO. Sono favorevole al rinvio puro e semplice.

PRESIDENTE. Contro la proposta di rinvio, nessuna opinione?

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Mi permetto di far osservare alla Commissione che questo disegno di legge non è nuovo. È un terzo disegno di legge che si aggiunge ad altri due provvedimenti che vennero adottati a suo tempo.

PRESIDENTE. È una prassi costante nel dopoguerra!

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* C'è una proposta di rinvio. Se viene motivata dal fatto che v'è bisogno di approfondire per poter discutere, il Governo non si oppone a questa richiesta. Se la richiesta stessa viene motivata dal fatto che non si ha fiducia in questo Governo, mi permetto di dire che la Commissione possiede gli strumenti per chiedere al Governo come intende utilizzare i cinque miliardi. Indubbiamente vi sono delle aziende le quali sono in condizione di poter usufruire di questa legge, non avendo la possibilità di garantire con mezzi propri il credito per la riconversione. Non vi sono impegni assunti dal Ministero dell'industria, che non può esaminare le richieste fino a quando la legge non viene approvata. Sono a disposizione della Commissione per fornire tutti gli elementi, sia per quanto riguarda il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, sia per quanto riguarda la legge 30 agosto 1951, n. 952 (anche quella ha funzionato ottimamente).

Mi associo a quanto detto all'inizio dal Presidente. La legge n. 623 è legge ottima, ma indubbiamente non può sodisfare tutte le richieste. Se in aggiunta a quella approviamo una legge come questa, penso che daremo un contributo notevole allo sforzo che, sul piano industriale, si sta attualmente compiendo.

PRESIDENTE. Poiché l'accordo è generale, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI